

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio centrale regionale della Corte d'Appello ha trasmesso gli atti concernenti le operazioni per l'elezione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per la XII legislatura (elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024) che sono stati acquisiti agli atti di questa Direzione generale.

In data 13 dicembre 2024 si è tenuta la seduta di insediamento dell'Assemblea legislativa, che risulta composta dai seguenti Consiglieri elencati in ordine alfabetico:

1. ALBASI LODOVICO
2. ANCARANI VALENTINA
3. ARAGONA ALESSANDRO
4. ARLETTI ANNALISA
5. BOCCHI PRIAMO
6. BOSI NICCOLÒ
7. BURANI PAOLO
8. CALVANO PAOLO
9. CARLETTI ELENA
10. CASADEI LORENZO
11. CASTALDINI VALENTINA
12. CASTELLARI FABRIZIO
13. CONTI ISABELLA
14. COSTA ANDREA
15. COSTI MARIA
16. DAFFADÀ MATTEO
17. DE PASCALE MICHELE
18. DONINI RAFFAELE
19. EVANGELISTI MARTA
20. FABBRI MAURIZIO
21. FERRARI LUDOVICA CARLA
22. FERRERO ALBERTO
23. FIAZZA TOMMASO
24. FORNILI ANNA
25. GIANELLA FAUSTO
26. GORDINI GIOVANNI
27. LARGHETTI SIMONA
28. LORI BARBARA
29. LUCCHI FRANCESCA
30. MAMMI ALESSIO
31. MARCELLO NICOLA
32. MASSARI ANDREA
33. MASTACCHI MARCO
34. MUZZARELLI GIAN CARLO

35. PALDINO VINCENZO
36. PARMA ALICE
37. PESTELLI LUCA
38. PETITTI EMMA
39. PRIOLO IRENE
40. PRONI ELEONORA
41. PULITANÒ FERDINANDO
42. QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI
43. SABATTINI LUCA
44. SASSONE FRANCESCO
45. TAGLIAFERRI GIANCARLO
46. TRANDE PAOLO
47. UGOLINI ELENA
48. VALBONESI DANIELE
49. VIGNALI PIETRO
50. ZAPPATERRA MARCELLA

Richiamati:

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);
- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);
- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;
- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);
- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 "*Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia*", che prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;
- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*", e ss.mm.ii, che fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che indica all'art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;
- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- l'art. 16 della L.R. n. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)";

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti.

Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna trova applicazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, la legge 23 aprile 1981, n. 154 recante "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", in quanto la Regione non si è dotata di una legge propria, anche in conformità a quanto previsto dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002 e con la sentenza n. 143/2010.

In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 4 del Regolamento interno, stabilisce che:

1. al comma 1, *"all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente"*;
2. al comma 3, *"se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di Presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto"*.

La Direzione generale acquisisce per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Tenuto conto della Deliberazione Up n. 36 del 2024 *"Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di*

notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" che fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Dato atto che l'area "Supporto tecnico giuridico All'Aula e raccordo con le Commissioni assembleari" del Settore Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari" ha acquisito per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;

Dato atto che il consigliere Balboni, eletto nella circoscrizione di Ferrara, ha presentato formali dimissioni (con lettera prot. n. 30952.E del 9 dicembre 2024) dalla carica di consigliere regionale ed è stato sostituito dal consigliere Fausto Gianella con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 1 del 13 dicembre 2024;

Dato atto, inoltre, che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale:

- sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle Consigliere e dai Consiglieri elette/i ai sensi della Deliberazione Up n. 36/2024 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;
- il consigliere Michele de Pascale risulta essere dichiarato decaduto dalla carica di sindaco del Comune di Ravenna, con deliberazione del Consiglio comunale di Ravenna, con deliberazione n. 165 del 30 dicembre 2024, risultando, pertanto, rimossa l'incompatibilità di cui all'art. 69, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
- il consigliere Tommaso Fiazza risulta essere, alla data del controllo, sindaco del Comune di Fontevivo (PR), ravvisandosi una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Alla data del controllo, risulta che il Consiglio comunale di Fontevivo, con deliberazione n. 51 del 12 dicembre 2024, abbia avviato, a norma dell'art. 69, comma 1, del medesimo decreto, la procedura di contestazione della causa di incompatibilità al sindaco Fiazza, assegnando a quest'ultimo dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di

incompatibilità, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- che dagli esiti dei controlli pervenuti sino ad oggi a questi Uffici, seppure non completi (come risulta da verbale allegato) si ritiene di poter, comunque, procedere con la convalida dell'elezione dei consiglieri regionali eletti nell'elezione del 17 e 18 novembre 2024, fatta salva la previsione dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea che così dispone: *"Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto."*;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

- a. di proporre all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dei sottoindicati Consiglieri regionali, a seguito delle elezioni tenutesi il 17 e 18 novembre per la XII legislatura regionale:

1. ALBASI LODOVICO
2. ANCARANI VALENTINA
3. ARAGONA ALESSANDRO
4. ARLETTI ANNALISA
5. BOCCHI PRIAMO
6. BOSI NICCOLÒ
7. BURANI PAOLO
8. CALVANO PAOLO
9. CARLETTI ELENA
10. CASADEI LORENZO
11. CASTALDINI VALENTINA
12. CASTELLARI FABRIZIO
13. CONTI ISABELLA
14. COSTA ANDREA

15. COSTI MARIA
16. DAFFADÀ MATTEO
17. DE PASCALE MICHELE
18. DONINI RAFFAELE
19. EVANGELISTI MARTA
20. FABBRI MAURIZIO
21. FERRARI LUDOVICA CARLA
22. FERRERO ALBERTO
23. FORNILI ANNA
24. GIANELLA FAUSTO
25. GORDINI GIOVANNI
26. LARGHETTI SIMONA
27. LORI BARBARA
28. LUCCHI FRANCESCA
29. MAMMI ALESSIO
30. MARCELLO NICOLA
31. MASSARI ANDREA
32. MASTACCHI MARCO
33. MUZZARELLI GIAN CARLO
34. PALDINO VINCENZO
35. PARMA ALICE
36. PESTELLI LUCA
37. PETITTI EMMA
38. PRIOLO IRENE
39. PRONI ELEONORA
40. PULITANÒ FERDINANDO
41. QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI
42. SABATTINI LUCA
43. SASSONE FRANCESCO
44. TAGLIAFERRI GIANCARLO
45. TRANDE PAOLO
46. UGOLINI ELENA
47. VALBONESI DANIELE
48. VIGNALI PIETRO
49. ZAPPATERA MARCELLA

b. di rinviare a successivo atto, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di convalida del Consigliere Tommaso Fiazza.